

DEMOCRAZIA CRISTIANA
DIREZIONE NAZIONALE

STATUTO DEL PARTITO

Testo approvato dal Consiglio Nazionale
nelle sessioni del 22, 23 Gennaio, 12 Febbraio,
9 Marzo, 14 :Marzo, 2 Aprile 1982.
12, 13 Febbraio 1983, e 9, 10 gennaio 1992

Roma, Aprile 1992

DEMOCRAZIA CRISTIANA
DIREZIONE NAZIONALE

STATUTO DEL PARTITO

Testo approvato dal Consiglio Nazionale
nelle sessioni del 22, 23 Gennaio, 12 Febbraio,
9 Marzo, 14 :Marzo, 2 Aprile 1982.
12, 13 Febbraio 1983, e 9, 10 gennaio 1992, **del 27**
ottobre 2018 e del2019

Roma,2019

TITOLO I

I SOCI

Art.1

(Requisiti)

Sono soci della Democrazia Cristiana i cittadini italiani che, aderendo liberamente ai suoi ideali ed alla sua azione politica, ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di età.

Art. 2

(Diritti dei soci)

I soci hanno il diritto di partecipare all'attività del Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli organi statutari.

I soci possono accedere alle cariche del Partito ed essere candidati alle elezioni politiche ed amministrative, in base alle norme del presente Statuto e dei regolamenti. I soci possono esercitare l'elettorato attivo dopo quattro mesi dalla loro iscrizione.

I soci che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi possono assumere cariche sociali.

L'anzianità di iscrizione si computa: dalla data di presentazione per le domande presentate entro il 30 settembre di ogni anno; dal 1° gennaio dell'anno successivo, per le domande presentate dal 1° ottobre al 31 dicembre. In occasione dei congressi comunali, provinciali, regionali e nazionale del Partito, per garantire la legittimità della base elettorale hanno diritto al voto solo i soci regolarmente iscritti entro l'anno precedente quello della delibera di convocazione del congresso e che abbiano preventivamente rinnovato la tessera dell'anno in corso.

TITOLO I

I SOCI

Art.1

(Requisiti)

Sono soci della Democrazia Cristiana i cittadini italiani che, aderendo liberamente ai suoi ideali ed alla sua azione politica, ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di età.

Art. 2

(Diritti dei soci)

I soci hanno il diritto di partecipare all'attività del Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli organi statutari.

I soci possono accedere alle cariche del Partito ed essere candidati alle elezioni politiche ed amministrative, in base alle norme del presente Statuto e dei regolamenti. I soci possono esercitare l'elettorato attivo dopo quattro mesi dalla loro iscrizione.

I soci che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi possono assumere cariche sociali.

L'anzianità di iscrizione si computa: dalla data di presentazione per le domande presentate entro il 30 settembre di ogni anno; dal 1° gennaio dell'anno successivo, per le domande presentate dal 1° ottobre al 31 dicembre. In occasione dei congressi comunali, provinciali, regionali e nazionale del Partito, per garantire la legittimità della base elettorale hanno diritto al voto solo i soci regolarmente iscritti entro l'anno precedente quello della delibera di convocazione del congresso e che abbiano preventivamente rinnovato la tessera dell'anno in corso.

I nuovi soci debbono comunque aver maturato le anzianità previste per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

Art.3

(Doveri dei soci)

Ogni socio è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione ed a quella del programma e della linea politica della Democrazia Cristiana.

In particolare è tenuto a:

- a) partecipare attivamente alla vita del Partito, assolvendo i compiti affidatigli;
- b) svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive e opera;
- c) garantire l'unità operativa del Partito ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocimento alla Democrazia Cristiana;
- d) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
- e) rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;
- f) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica;
- g) concorrere, secondo le proprie possibilità, a sostenere economicamente il Partito.

TITOLO II

L'ISCRIZIONE AL PARTITO

CAPO I - Il tesseramento

Art.4

(Norme per il tesseramento)

Il tesseramento è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i nuovi soci. Le

I nuovi soci debbono comunque aver maturato le anzianità previste per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

operazioni relative al rinnovo delle iscrizioni si svolgono da] 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno. Al socio spetta di diritto il rinnovo dell'iscrizione. La Direzione nazionale emana le norme per l'attuazione del tesseramento nell'intento di promuovere adesioni personali, reali e motivate e di valorizzare la militanza autentica garantendo piena trasparenza e forme adeguate di certificazione a tutte le operazioni inerenti al tesseramento. Tali disposizioni dovranno essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno con riferimento alle operazioni dell'anno successivo.

L'importo della tessera è integrato da un contributo per l'attività, annuo, libero, ma orientativamente graduato secondo livelli suggeriti di anno in anno dalla stessa Direzione nazionale. Il contributo per l'attività sarà versato direttamente ed interamente alla Sezione di appartenenza. L'importo della tessera sarà versato per intero agli uffici della Direzione nazionale che lo ripartirà tra centro e peri feria, con ristorno immediato, secondo quanto previsto all'art . 132 del presente Statuto.

L'invio della tessera è curato dalla Direzione nazionale.

Al nuovo socio viene inviata insieme alla tessera una copia dello Statuto.

Il regolamento del Movimento Giovanile disciplina procedure, modalità e termini relativi all'adesione dei giovani non iscritti al partito che partecipano all'attività del Movimento stesso.

Art.5

(Modalità per la presentazione della domanda)

La domanda di iscrizione, sottoscritta dall'aspirante

socio, è presentata personalmente alla competente Sezione territoriale o di ambiente con il contestuale versamento della quota di iscrizione.

La domanda può altresì essere presentata, sempre di persona, al Comitato circoscrizionale o al Comitato comuna le ovvero in occasione di manifestazioni del Partito di particolare rilievo nel corso delle quali gli organi del Partito promuovano campagne di tesseramento.

Una seconda copia della domanda, sottoscritta dall'aspirante socio e controfirmata dal ricevente l'originale della domanda presentata, deve essere tassativamente e contestualmente inviata per raccomandata, a cura dell'aspirante socio, al funzionario della Direzione nazionale, segretario della commissione provinciale per il controllo del tesseramento, il quale provvede a registrarla.

Quando esistono impedimenti a presentare la domanda secondo le procedure previste ai comma precedenti, l'aspirante socio può farlo personalmente, o tramite raccomandata, al Comitato provinciale. In tal caso, la domanda, sottoscritta dall'aspirante socio, controfirmata dal funzionario della Direzione nazionale, è inviata da quest'ultimo per raccomandata al Segretario della Sezione competente.

La inosservanza delle norme di cui ai precedenti comma rende irricevibile la domanda.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio deve indicare la Sezione territoriale o d'ambiente alla quale chiede di iscriversi.

Nel caso di domanda di adesione di aspirante socio alla Sezione d'ambiente, il funzionario della Direzione nazionale, segretario della commissione provinciale per il controllo del tesseramento, deve

provvedere a trasmettere per racco mandata una copia della domanda medesima, entro dieci giorni, al Segretario della Sezione territoriale ove il nuovo socio ha la residenza anagrafica.

Le domande di iscrizione di aspiranti soci che abbiano ricoperto ai livelli comunale, provinciale, regionale e nazionale, cariche di rilievo o di rappresentanza in altri partiti o che siano stati candidati in liste presentate senza il consenso del Partito, devono essere sottoposte preventivamente, per il parere, rispettivamente alle direzioni comunale, provinciale, regionale e nazionale.

Art. 6

(Iscrizione e residenza)

È territorialmente competente la Sezione nel cui territorio il cittadino ha la residenza anagrafica.

Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il trasferimento d'ufficio del socio, iscritto in una Sezione territoriale, alla Sezione di nuova competenza.

La cessazione delle condizioni di appartenenza alla Sezione d'ambiente comporta il trasferimento di ufficio alla nuova Sezione d'ambiente alla quale il socio ha diritto di appartenere oppure alla Sezione territoriale competente.

Il socio può chiedere il trasferimento dalla Sezione territoriale alla Sezione d'ambiente competente, o viceversa, nel primo quadrimestre di ogni anno.

I cittadini italiani emigrati all'estero, in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto, a norma della legge 7 febbraio 1979 n. 40, non iscritti nelle sezioni DC operanti all'estero, possono richiedere l'iscrizione nella Sezione comunale del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti

ovvero, nel caso di più sezioni nel Comune, nella Sezione che abbia tra i seggi di sua competenza il seggio comprendente, nella lista elettorale, il nominativo dell'elettore emigrato.

I medesimi possono partecipare al dibattito e contribuire alle iniziative politiche della Sezione DC estera competente per territorio, mantenendo l'iscrizione nella Sezione italiana competente.

I Parlamentari e i Consiglieri regionali, provinciali e comunali possono iscriversi in una Sezione territoriale o d'ambiente operante nella circoscrizione elettorale, nella circoscrizione provinciale, nel collegio e nel comune di rispettiva elezione da loro espressamente indicata.

La decisione deve essere comunicata entro 60 giorni dalla proclamazione dell'elezione.

Nel caso in cui non abbiano provveduto ad indicare la Sezione prescelta nei termini stabiliti, essi sono iscritti di ufficio nella Sezione territoriale di residenza.

Art.7

(Effetti della domanda di ammissione)

La Direzione sezionale, non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda dell'aspirante socio, deve riunirsi per prenderne atto; può opporsi all'iscrizione producendo ricorso alla commissione provinciale per il controllo del tesseramento.

La decisione del ricorso deve essere adottata a maggioranza dei suoi componenti e annotata, a cura del Segretario di Sezione, nell'albo sezionale degli aspiranti soci e notificata all'interessato personalmente o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, non oltre sette giorni dall'adozione.

Il Segretario della Sezione, nello stesso termine,

deve provvedere ad inviare copia del verbale della riunione della Direzione sezionale al funzionario della Direzione nazionale, segretario della commissione provinciale per il controllo del tesseramento.

In caso di mancata presa d'atto della domanda di iscrizione da parte della Direzione sezionale, di cui al primo comma, il funzionario della Direzione nazionale, segretario della commissione provinciale, che provvede a registrare la seconda copia della domanda, rimette la stessa alla commissione provinciale per il controllo del tesseramento. Fino alla decisione della commissione l'efficacia dell'iscrizione è sospesa. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, qualora la commissione provinciale non decida entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione del nuovo socio si intende operante e la Direzione nazionale provvede direttamente all'invio della tessera al socio.

Art. 8

(Cause ostative all'iscrizione al Partito)

Non possono essere iscritti al Partito coloro che non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del Partito. Sono esclusi dal Partito coloro i quali appartengano ad associazioni massoniche. Nei casi dubbi spetta alla Direzione nazionale la decisione sulle compatibilità dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti.

Art.9

(Pubblicità dell'elenco degli iscritti)

Ogni socio ha diritto di consultare l'elenco degli iscritti della propria Sezione.

Ogni dirigente o componentedi organi collegiali del Partito ha diritto di consultare e fare copia dell'elenco degli iscritti delle sezioni rientranti nella competenza territoriale dell'organo del quale egli fa parte.

In ogni Sezione deve essere affisso l'albo degli aspiranti soci, a cura del Segretario, che provvede ad aggiornarlo nel termine di sette giorni dalla ricezione delle domande e delle adesioni. Entro lo stesso termine il Segretario provvede ad inviare copia dell'elenco degli aspiranti soci al Comitato provinciale.

Presso ogni Comitato provinciale deve essere tenuto costantemente aggiornato, a cura del funzionario della Direzione nazionale a disposizione dei soci che ne facciano richiesta, l'elenco degli aspiranti soci e dei nuovi iscritti di ciascuna Sezione.

CAPO II - Le commissioni per il controllo del tesseramento

Art.10

(Commissioni provinciali per il controllo del tesseramento: costituzione e competenze)

È costituita presso ogni Comitato provinciale la commissione per il controllo del tesseramento, eletta a scrutinio segreto dal Comitato nella sua prima seduta.

L'elezione della commissione deve avvenire entro 30 giorni dall'elezione degli organi provinciali, ove non si provveda, essa è nominata dalla commissione centrale per il controllo del tesseramento.

La commissione è composta da 8 componenti effettivi e 4 supplenti, scelti fra persone che.

abbiano particolarmente illustrato il Partito nel campo sociale e politico, non ricopra no incarichi esecutivi nel Partito e non siano componenti di assemblee elettive nazionali, regionali, provinciali e dei comuni capoluogo.

Per la elezione della commissione vengono presentate due liste, una per la maggioranza e una per la minoranza; per la formazione di tali liste ciascun componente di maggioranza del Comitato provinciale può indicare due nominativi, per la sua lista, scegliendoli tra gli iscritti di cui al terzo comma del presente articolo; egualmente procedono i componenti di minoranza del Comitato provinciale.

Le liste dei candidati devono contenere un numero di nominativi pari almeno al doppio dei componenti da eleggere. Ciascun membro di Comitato provinciale può esprimere due preferenze nella lista che ha contribuito a formare. Risultano eletti come effettivi i quattro candidati della lista di maggioranza e i quattro di quella di minoranza che ottengono il maggior numero di voti e come supplenti i due candidati della lista di maggioranza e i due di quella di minoranza che li seguono nella graduatoria.

Il Presidente della commissione viene eletto tra i componenti effettivi a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.

I membri effettivi, in caso di assenza alle singole sedute, sono sostituiti da un pari numero di componenti supplenti, secondo la graduatoria di elezione.

La commissione è competente a:

a) provvedere agli adempimenti conseguenti a quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 7;

- b)* decidere i ricorsi di cui al primo comma dell'art.7;
- c)* promuovere ispezioni alle sezioni sullo svolgimento del tesseramento;
- d)* nominare i commissari al tesseramento; la nomina è obbligatoria quando si verificano casi nei quali è stata impedita volontariamente all'aspirante socio la presentazione della domanda e quando siano stati riscontrati gravi atti di irregolarità;
- e)* verificare le liste degli aventi diritto al voto nelle elezioni sezionali, predisposte dagli uffici del Partito, decidendo sui ricorsi in merito ai soci e agli aspiranti soci;
- f)* formulare proposte al Comitato provinciale in ordine allo stato e all'andamento del tesseramento.

La commissione delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Non possono far parte della commissione il Segretario provinciale e il dirigente organizzativo provinciale.

Su ogni questione, deve essere richiesto il parere scritto al dirigente organizzativo provinciale e, ove trattasi di ricorsi relativi a soci appartenenti ai Movimenti, ai rispettivi delegati provinciali; i pareri devono essere espressi entro il termine massimo di dieci giorni dalla comunicazione.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal funzionario della Direzione nazionale presso il Comitato provinciale. Lo stesso informa la commissione sull'andamento del tesseramento nelle varie sezioni sottoponendo l'elenco delle

domande ricevute e registrate e segnalando, alla scadenza dei termini previsti dal primo comma dell'art. 7, l'eventuale inerzia della Direzione sezionale.

Art. 11

(Commissione centrale per il controllo del tesseramento: costituzione e competenze)

È costituita la commissione centrale per il controllo del tesseramento eletta dal Consiglio nazionale nella sua prima seduta.

La commissione è formata da 9 componenti effettivi e 5 supplenti scelti fra persone che abbiano particolarmente illustrato il Partito nel campo sociale e politico, non ricoprano incarichi esecutivi di Partito di livello provinciale o superiore e non siano componenti di assemblee elettive politiche nazionali, regionali e provinciali e dei comuni capoluogo.

La lista dei candidati formata dal Consiglio nazionale deve contenere un numero di nominativi pari almeno al doppio dei componenti da eleggere; le candidature per la formazione della lista debbono essere sottoscritte da almeno quattro consiglieri nazionali.

Ciascun consigliere nazionale può votare per un candidato.

Risultano eletti come effettivi i 9 candidati che ottengono il maggior numero dei voti e come supplenti i 5 che li seguono nella graduatoria.

I componenti effettivi, in caso di assenza alle singole sedute, sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti, secondo la graduatoria di elezione.

I componenti effettivi in caso di impedimento, dimissioni o decadenza sono sostituiti da un pari

numero di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Il Consiglio nazionale provvede all'eventuale integrazione.

Il Presidente della commissione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti, tra i membri effettivi.

La commissione è competente a:

- a) controllare la regolarità delle operazioni di tesseramento compiute dagli uffici centrali;
- b) decidere i ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali per il controllo del tesseramento;
- c) decidere i ricorsi diretti alle commissioni provinciali nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 12;
- d) decidere i ricorsi avverso l'iscrizione di nuovi soci avvenuta ai sensi del primo comma dell'art. 7;
- e) promuovere ispezioni ai comitati provinciali sullo svolgimento del tesseramento e nominare, con provvedimento motivato, i commissari al tesseramento. La nomina del commissario è obbligatoria qualora la commissione provinciale per il controllo del tesseramento non adempia ai propri compiti istituzionali;
- f) nominare la commissione provinciale per il controllo del tesseramento, nel caso che non vi abbia provveduto il Comitato provinciale a norma del secondo comma dell'art.10;
- g) deferire al Collegio centrale dei probiviri di prima istanza i colpevoli di violazioni dolose in materia di tesseramento che si concretino in gravi atti di indisciplina;
- h) formulare proposte alla Direzione

nazionale in ordine allo stato e all'andamento del tesseramento.

Su ogni questione, deve essere richiesto il parere scritto al Dirigente organizzativo nazionale il quale deve esprimere il proprio parere entro il termine massimo di dieci giorni dalla comunicazione

CAPO III - Ricorsi relativi al tesseramento -

Disposizioni comuni alle commissioni per il controllo del tesseramento

Art. 12

(Ricorsi alla commissione provinciale per il controllo del tesseramento)

Ogni socio nell'ambito della propria provincia può ricorrere avverso l'iscrizione di un nuovo socio alla commissione provinciale per il controllo del tesseramento. Il ricorso deve essere presentato personalmente o inviato a mezzo di racco mandata non oltre trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nell'albo sezionale o dall'avvenuta registrazione prevista dal terzo comma dell'art. 5 del nominativo dell'aspirante socio. La commissione provinciale per il controllo del tesseramento decide non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Qualora la commissione provinciale non decida entro il termine di cui al precedente comma, il segretario della commissione stessa deve trasmettere entro sette giorni il ricorso alla commissione centrale per il controllo del tesseramento che ne assume la competenza informandone il ricorrente.

Ove il segretario della commissione non provveda il ricorrente può inviare direttamente copia del ricorso alla commissione centrale.

Art. 13

(Ricorsi alla commissione centrale per il controllo del tesseramento)

Avverso la decisione della commissione provinciale, adottata ai sensi dell'art. 12, è ammesso ricorso da parte del ricorrente e comunque, in ogni caso, da parte degli aventi diritto in primo grado, da presentarsi alla commissione centrale per il controllo del tesseramento non oltre dieci giorni dalla notifica. La commissione centrale decide in via definitiva non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Analogo termine è concesso alla commissione centrale per i ricorsi non decisi dalla commissione provinciale, per venuti alla sua competenza tramite il segretario della commissione provinciale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12, nonché per i ricorsi avverso le iscrizioni di nuovi soci avvenute ai sensi del primo comma dell'art. 7.

Qualora la commissione centrale non decida nel termine prescritto, l'iscrizione del nuovo socio è operante.

Art.14

(Procedure eccezionali in materia di tesseramento)

Il Segretario Politico, in casi di particolare gravità, può proporre alla Direzione nazionale del Partito di adottare decisioni sull'efficacia delle iscrizioni avvenute nell'ultimo anno se nei termini fissati, la Sezione o altro socio non hanno proposto ricorso avverso la nuova iscrizione.

La Direzione nazionale può inoltre adottare speciali procedure in materia di tesseramento allorché le relative operazioni abbiano dato luogo a situazioni che giustifichino l'eccezionalità dell'intervento.

Art.15

(Esame dei ricorsi - Ricusazione – disposizioni relative alle notifiche)

Per l'esame dei ricorsi, la partecipazione dei singoli componenti della commissione alle decisioni e la ricusazione dei membri stessi si applicano le norme di cui all'art. 112.

Le decisioni delle commissioni provinciale e centrale per il controllo del tesseramento vanno notificate d'ufficio agli interessati personalmente o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di dieci giorni dalle decisioni.

Il segretario della commissione provvede alla notifica delle decisioni alla Sezione che ha raccolto la domanda di iscrizione. Il segretario inoltre tiene un elenco aggiornato dei ricorsi e delle relative decisioni, nonché delle nuove iscrizioni avvenute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, a disposizione dei soci che chiedano di prenderne visione.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art.12, il segretario della commissione provinciale provvede d'ufficio ad informare gli interessati del passaggio del ricorso alla competenza dell'organo superiore e nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 13 il segretario della commissione centrale provvede a notificare agli interessati che l'iscrizione del nuovo socio è operante.

TITOLO III

GLI ORGANI

CAPO I - Elezione e durata

Art.16

(Elezione del Segretario: modalità e procedura)

Il Segretario sezionale, il Segretario circoscrizionale ed il Segretario comunale sono eletti dalle assemblee di Sezione.

Il Segretario provinciale, il Segretario regionale ed

il Segretario Politico sono eletti dai congressi provinciali, regionali e nazionale.

Il Segretario del Comitato istituzionale locale è eletto dall'assemblea dei dirigenti e degli amministratori secondo le norme previste dall'apposito regolamento.

L'elezione dei segretari a tutti i livelli avviene a scrutinio segreto.

Il Segretario Politico è eletto dal congresso nazionale a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

Dopo il primo scrutinio, qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottenga la maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede ad ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati: è eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi. In caso di parità, è eletto il candidato che ha maggior anzianità di iscrizione al Partito.

Le candidature per la carica di Segretario, firmate per accettazione, sono presentate secondo le norme previste dal regolamento.

Le candidature per la carica di Segretario Politico sono accompagnate dagli intenti politico - programmatici.

Il Segretario regionale e il Segretario provinciale sono eletti a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Il Segretario del Comitato istituzionale locale è eletto a maggioranza dei votanti. I segretari circoscrizionali, comunali e sezionali sono eletti a maggioranza assoluta dei

voti rappresentati espressi.

Dopo il primo scrutinio, qualora nessuno dei candidati all'incarico di Segretario regionale, provinciale, del Comitato istituzionale locale, comunale, circoscrizionale e sezionale ottenga la maggioranza assoluta, rispettivamente dei voti rappresentati o dei votanti si procede a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

In caso di parità di voti, a seguito delle operazioni di ballottaggio, risulta eletto il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione al Partito.

Lo svolgimento delle operazioni di ballottaggio nei congressi e per l'elezione del Segretario del Comitato istituzionale locale deve avvenire immediatamente dopo il primo scrutinio.

La convocazione delle assemblee per lo svolgimento delle operazioni di ballottaggio per la elezione del Segretario comunale, circoscrizionale e sezionale deve avvenire entro i sette giorni successivi alla prima votazione.

Le candidature per la carica di Segretario Politico, regionale e provinciale, firmate per accettazione, sono presentate unitamente agli intenti politico-programmatici, secondo le norme previste dal regolamento.

Art. 17

(Partecipazione degli eletti e delle espressioni sociali)

Ai congressi a tutti i livelli partecipano con diritto di voto, oltre ai soci o ai loro delegati, anche gli eletti o loro rappresentanze ed espressioni delle realtà di comune ispirazione in misura pari al 50% della

rappresentanza complessiva sezionale, provinciale o nazionale.

Le modalità di presenza o di designazione degli eletti nelle assemblee sezionali e congressuali vengono disciplinate dai regolamenti relativi alle elezioni dei segretari e degli organi collegiali, che indicheranno anche criteri, procedure e modalità di individuazione delle espressioni delle realtà di comune ispirazione o orientamento programmatico, tenendo conto delle prescrizioni di cui all'art. 8 dello Statuto.

Gli eletti non iscritti al partito e gli esponenti di cui ai commi precedenti sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 3 del presente Statuto in quanto applicabili.

Art. 18

(Partecipazione al voto dei soci)

I soci esercitano il diritto di voto nella Sezione territoriale o d'ambiente ove sono iscritti. Gli iscritti alle sezioni di ambiente che risiedono in circoscrizioni, comuni e provincie diverse da quelle ove la Sezione ha sede, votano: per l'elezione degli organi circoscrizionali, comunali e provinciali nella Sezione territoriale di rispettiva residenza; per l'elezione degli organi regionali e nazionali, nella Sezione d'ambiente, alla quale sono iscritti.

Art.19

(Criteri per la rappresentanza)

La rappresentanza delle diverse articolazioni territoriali del Partito è determinata sulla base di parametri che fanno riferimento alla popolazione residente, ai voti riportati ai corrispondenti livelli nelle ultime elezioni della Camera dei Deputati, ed alle variazioni intervenute rispetto al turno elettorale precedente.

Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale, determinerà criteri e modalità di attuazione che dovranno comunque garantire una struttura di partito adeguata al consenso elettorale ed in grado di favorire la partecipazione attiva dei soci, degli eletti e delle espressioni della società .

Art. 20

(Sistemi elettorali)

Le direzioni sezionali ed i comitati circoscrizionali, comunali, istituzionali locali, provinciali, regionali ed il Consiglio Nazionale sono eletti con il sistema maggioritario e l'assegnazione proporzionale dei seggi spettanti alle minoranze.

Alla lista che consegue il maggior numero di voti e comunque superiore al 45% viene attribuito un premio di maggioranza pari al 10% fino alla concorrenza massima del 60%. Se la lista medesima consegue oltre il 60%, concorrerà al riparto dei seggi in misura proporzionale ai voti espressi conseguiti. Alle altre liste vengono attribuiti i restanti seggi in proporzione ai voti conseguiti.

Il voto è segreto quando ad esprimerlo sono gli iscritti ed è palese quando ad esprimerlo sono i delegati.

I delegati ai congressi a tutti i livelli sono eletti con il sistema proporzionale.

Le votazioni alle assemblee sezionali devono aver luogo immediatamente dopo la conclusione del dibattito.

Art. 21

(Durata e rinnovo degli incarichi)

Gli organi del Partito durano in carica tre anni.

Al rinnovo del Comitato provinciale, del Comitato di Grande Centro e del Comitato regionale si

procede contestualmente con le operazioni pregressuali nazionali, salvo che gli stessi, per motivi eccezionali, non siano stati già rinnovati entro i 12 mesi precedenti. In tal caso restano in carica fino al turno congressuale successivo.

Ai rinnovi dei Comitati comunali, circoscrizionali, dei CIL e dei direttivi sezionali si procede l'anno successivo a quello della celebrazione del Congresso Nazionale.

I componenti degli organi, di cui al precedente comma decadono qualora non vengano rinnovati nelle scadenze stabilite. I comitati provinciali e regionali che non celebrino il congresso contestualmente al congresso nazionale vengono sciolti.

Nei casi precedenti i congressi e le assemblee verranno convocati dal segretario dell'organo direttamente superiore; ove questi non provveda, vi provvede il segretario dell'organo immediatamente superiore.

Gli organi del partito devono essere altresì rinnovati quando sia venuto meno, per qualsiasi motivo almeno la metà dei loro componenti eletti o quando la metà dei componenti eletti si dimetta contemporaneamente. Nel computo della metà dei componenti eletti va considerato anche il segretario e le donne elette nella misura del 15% secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

I segretari degli organi a tutti i livelli non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

CAPO II – **Convocazione degli organi**

Art.22

(Convocazione e autoconvocazione degli organi collegiali)

Gli organi collegiali del Partito devono riunirsi:

- a) entro quindici giorni dalla loro elezione per procedere agli adempimenti previsti dallo Statuto;
- b) entro venti giorni dalla richiesta presentata, indicando l'o.d.g., da almeno 1/5 dei suoi componenti aventi voto deliberativo;
- c) periodicamente, secondo le disposizioni dello Statuto.

Le richieste di cui ai precedenti comma devono essere notificate agli organi superiori competenti di cui all'art. 31.

Ove non si provveda alla convocazione sette giorni prima del termine previsto per la riunione, vi provvede l'organo superiore competente secondo quanto disposto dall'art. 31. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera b) del presente articolo, il primo dei firmatari della richiesta può procedere direttamente alla convocazione.

Art.23

(Convocazione e autoconvocazione delle assemblee di Sezione)

L'assemblea di Sezione è convocata almeno quattro volte l'anno dal Segretario di Sezione. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati, affissi o pubblicati secondo le norme previste dai regolamenti, a pena di nullità delle assemblee; delle eventuali votazioni, deve essere data espressa indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea di Sezione deve essere altresì convocata entro venti giorni quando lo richiede almeno 1/10 dei soci o 1/5 dei componenti la Direzione sezionale, aventi voto deliberativo con motivazione scritta, nella quale deve essere

indicato se sarà proposta la votazione di sfiducia. In tal caso la richiesta deve essere notificata al Segretario del Comitato comunale; nel caso di sezioni comunali al Segretario del Comitato provinciale.

Il Segretario di Sezione è tenuto, qualora eguale richiesta non sia già stata avanzata nei 90 giorni precedenti, a convocare l'assemblea entro 20 giorni dalla richiesta.

In caso di inottemperanza degli obblighi di convocazione, il Segretario decade automaticamente e la Direzione comunale o provinciale, nel caso di sezioni comunali, nomina un commissario incaricato della convocazione della assemblea per il rinnovo delle cariche entro 30 giorni. Il commissario è scelto tra una rosa di tre persone iscritte nella provincia, con almeno 10 annidi anzianità, indicate dagli iscritti che hanno richiesto la convocazione.

Il Segretario di Sezione, decaduto per cause derivanti dal mancato rispetto del presente articolo, non è rieleggibile nell'incarico per un triennio.

Art. 24

(Convocazione su richiesta degli organi preposti al coordinamento)

Gli organi collegiali del Partito e le assemblee ordinarie di Sezione devono essere convocati quando lo richieda il Segretario dell'organo immediatamente superiore.

Ove non si provveda entro trenta giorni il Segretario richiedente potrà effettuare direttamente la convocazione.

CAPO III – Incompatibilità - decadenza e sfiducia

Art. 25

(Incompatibilità tra incarichi di Partito e incarichi pubblici)

L'incarico di Segretario di Sezione è incompatibile con quello di Segretario provinciale e di Sindaco del comune nel cui territorio è compresa la Sezione.

L'incarico di Segretario circoscrizionale è incompatibile con quello di Presidente del Consiglio circoscrizionale.

L'incarico di Segretario del Comitato comunale è incompatibile con quello di Sindaco, di Assessore comunale, di Capo gruppo consiliare comunale e di Segretario provinciale.

L'incarico di Segretario provinciale e di Segretario del Comitato comunale di città capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti è incompatibile con quello di Deputato, di Senatore, di consigliere regionale, di Sindaco, di Assessore o Capo Gruppo consiliare del comune capoluogo, di Presidente, Assessore o Capo gruppo consiliare della Amministrazione provinciale, di Presidente e componente dei comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali, nonché di Presidente di enti pubblici e di enti di nomina, diretta o indiretta, comunale, provinciale, regionale o statale.

L'incarico di Segretario regionale è incompatibile con quello di Deputato, di Senatore, di Presidente del consiglio regionale, di Presidente della giunta regionale di Assessore e Capo gruppo consiliare regionale di Presidente di enti pubblici di nomina, diretta o indiretta, comunale, provinciale, regionale o statale, di Presidente, Assessore o Capogruppo consiliare dell'Amministrazione provinciale, di segretario provinciale del Partito e di Sindaco di

capoluogo di provincia. L'incarico di componente di giunta comunale di comune capoluogo, di componente di giunta provinciale e regionale è incompatibile con l'appartenenza alle direzioni provinciali e regionale.

L'incarico di Presidente e di componente di comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali è incompatibile con l'incarico di componente di Direzione provinciale e regionale; l'incarico di Presidente e di componente di sezione decentrata di comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali è incompatibile con l'incarico di Segretario di Comitato comunale di città capoluogo di provincia.

L'incarico di presidente di enti pubblici economici il cui bilancio sia superiore al miliardo, di nomina comunale, provinciale, regionale e statale, è incompatibile con l'incarico di componente di Direzione provinciale e regionale.

L'incarico di Presidente dell'Amministrazione provinciale e di Sindaco di comune capoluogo è incompatibile con quello di Presidente di enti pubblici ed economici, salvo quelli la cui presidenza gli compete di diritto.

L'incarico di Segretario del Comitato comunale di città capoluogo di provincia, di Segretario provinciale e di Segretario regionale, di Parlamentare europeo e nazionale è incompatibile con l'incarico di Presidente o di componente del comitato di gestione di unità sanitaria locale.

L'incarico di componente la Direzione nazionale è incompatibile con l'appartenenza al governo della Repubblica e con la presidenza di enti nazionali di nomina statale.

Le incompatibilità previste dal presente articolo si

applicano anche ai componenti di diritto di organi collegiali limitatamente al periodo in cui ricoprono gli incarichi pubblici incompatibili con quelli di Partito.

Per i casi di incompatibilità, di cui al precedente quarto comma, è possibile avanzare richiesta motivata di deroga alla Direzione Nazionale, da parte della unanimità dei componenti l'organo. I casi di incompatibilità o di cumulo di incarichi non preventivamente autorizzati dall'organo competente, ove non rimossi nei termini indicati dal presente Statuto, costituiscono motivo vincolante di improponibilità ad un successivo incarico di partito o istituzionale.

Art. 26

(Incompatibilità tra le cariche di Segretario provinciale e regionale e di consigliere regionale e la candidatura alle elezioni europee, politiche e regionali)

Il Segretario provinciale, che abbia ricoperto la carica nei sei mesi precedenti la data prevista per le elezioni, non può essere candidato al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale e al Consiglio regionale.

Il Segretario regionale che abbia ricoperto la carica nei sei mesi precedenti la data prevista per le elezioni, non può essere candidato al Parlamento europeo e al Parlamento nazionale.

Il Segretario provinciale, inoltre, non può essere candidato qualora non si sia dimesso entro sette giorni dallo scioglimento anticipato delle Camere o del Consiglio regionale.

Il Segretario regionale, inoltre, non può essere candidato qualora non si sia dimesso entro sette giorni dallo scioglimento anticipato delle Camere.

Il Consigliere regionale che abbia ricoperto la carica nei sei mesi precedenti la data prevista per le elezioni non può essere candidato al Parlamento europeo ed al Parlamento nazionale.

Il Consigliere regionale, inoltre, non può essere candidato qualora non si sia dimesso entro sette giorni dallo scioglimento anticipato delle Camere.

Art.27

(Decadenza dagli organi collegiali)

Da ogni incarico, fatta eccezione per quello di Segretario circoscrizionale, comunale, provinciale, regionale e Politico, si decade anche prima della normale scadenza in seguito a voto di sfiducia espresso, su ordine del giorno, dalla maggioranza assoluta dei componenti l'organo che ha proceduto all'elezione.

L'ordine del giorno deve essere sottoscritto da almeno 1/5 dei componenti l'organo competente, che deve riunirsi e deve discuterlo non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.

La votazione sull'ordine del giorno di sfiducia deve avvenire per appello nominale.

In caso di mancata convocazione, si deve provvedere alla convocazione medesima, secondo quanto disposto dall'art. 22.

Art. 28

(Decadenza in caso di incompatibilità)

In tutti i casi di incompatibilità tra incarichi di Partito e incarichi previsti dallo Statuto, si decade automaticamente dall'incarico di Partito trascorsi trenta giorni dal verificarsi della incompatibilità.

Nei casi di incompatibilità tra incarichi di Partito, trascorsi trenta giorni dal verificarsi della incompatibilità si decade automaticamente

dall'incarico assunto in precedenza. Nei casi di cumulo tra cariche pubbliche, trascorsi trenta giorni dal verificarsi dell'incompatibilità, il socio è sospeso per cinque anni dall'elettorato passivo ed è escluso dalla candidatura per le elezioni politiche e amministrative.

La violazione della norma di cui al primo comma comporta la nullità degli atti posti in essere da chi si trova in situazione di incompatibilità e dagli organi collegiali alle cui deliberazioni egli abbia preso parte.

Art. 29

(Impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione, circoscrizionale, comunale, provinciale e regionale)

In caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza del Segretario di Sezione, circoscrizionale, comunale, provinciale e regionale, i rispettivi comitati sono convocati entro trenta giorni, dal primo degli eletti fra i componenti in carica, allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 dei componenti, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta nella successiva.

La seconda votazione deve svolgersi entro otto giorni dalla prima.

Qualora nessun candidato sia eletto, la Direzione dell'organo superiore nomina un commissario per la convocazione delle assemblee e dei relativi congressi la cui celebrazione deve avvenire entro due mesi.

Art. 30

(Gestioni commissariali)

In caso di scioglimento degli organi del Partito e dei movimenti, la durata della gestione commissariale

non può eccedere i sei mesi e può essere rinnovata una sola volta per gravi e provate ragioni.

La delibera di nomina e di eventuale proroga della gestione commissariale deve essere comunicata alla Direzione Nazionale entro dieci giorni, a pena di nullità della deliberazione; copia della delibera deve essere inviata anche all'organo superiore.

Trascorso il termine di cui al primo comma, il commissario decade automaticamente. Gli atti posti in essere successivamente sono nulli.

Alla scadenza del termine della gestione commissariale, in caso di mancato rinnovo dell'organo, si deve provvedere alla nomina di un commissario incaricato di procedere agli adempimenti relativi al rinnovo dell'organo medesimo, secondo quanto disposto dall'art. 31.

Art. 31

(Nomina dei commissari per il compimento dei singoli atti)

I commissari per il compimento dei singoli atti sono nominati:

- a) dalla Direzione nazionale, per gli atti di competenza dei comitati regionali;
- b) dalla Direzione regionale, per gli atti di competenza dei comitati provinciali;
- c) dalla Direzione provinciale per gli atti di competenza dei comitati istituzionali locali e comunali;
- d) dalla Direzione comunale, per gli atti di competenza dei comitati circoscrizionali e delle sezioni.

Qualora gli organi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma precedente non provvedano alla nomina dei commissari, entro il termine di trenta giorni, vi provvede direttamente l'organo superiore.

CAPO IV – Componenti di diritto di organi collegiali

Art. 32

(Partecipazione degli eletti agli organi collegiali)

Ogni qualvolta nello Statuto o nei regolamenti è prevista la partecipazione di diritto ad organi collegiali, anche se con voto consultivo, del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale, del Presidente dell'Amministrazione provinciale o del Sindaco, qualora i titolari di queste cariche non siano iscritti al Partito, partecipano ai suddetti organi collegiali con gli stessi poteri, gli iscritti che siano vice presidenti o, in mancanza, un assessore designato dagli assessori democratico - cristiani oppure, in mancanza, il capo gruppo dc.

CAPO V – La Sezione

Art. 33

(Competenze - Sezione territoriale e Sezione d'ambiente)

I soci, gli eletti e i rappresentanti delle realtà di comune ispirazione partecipano alla vita del Partito mediante la Sezione, che è l'organo di base del Partito.

La Sezione indirizza l'attività dei soci e svolge azione di formazione, di presenza e di proposta politica; essa è luogo di impegno attivo e di servizio.

La Sezione è territoriale o d'ambiente. È Sezione territoriale quella costituita in un territorio corrispondente a circoscrizioni amministrative o a un territorio comprendente, per intero, uno o più seggi elettorali. È Sezione d'ambiente quella che riunisce soci appartenenti ad un ambiente di lavoro, ed a uno stesso centro di attività culturale, sociale o di associazionismo.

Gli iscritti alle Sezioni d'ambiente possono partecipare anche al dibattito e contribuire alle iniziative politiche della Sezione territoriale corrispondente al luogo della loro residenza anagrafica.

Art.34

(Costituzione di nuove sezioni)

Le sezioni devono essere costituite da almeno 15 soci che risiedono nel territorio oppure che operino negli ambienti di lavoro o nello stesso centro di attività culturale, sociale o di associazionismo.

Nuove sezioni possono essere costituite dalla Direzione provinciale o dalla Direzione comunale. La costituzione delle sezioni territoriali e d'ambiente è ratificata dal Comitato provinciale, sentito il Comitato comunale, entro 60 giorni dalla richiesta.

Le sezioni territoriali devono comprendere uno o più seggi elettorali per intero; le sezioni d'ambiente non possono essere più di una per ogni luogo di lavoro o centro di attività.

Il regolamento stabilisce le modalità per la costituzione di una nuova Sezione e le norme relative al coordinamento delle sezioni ai vari livelli.

Art. 35

(Organi della Sezione)

Organi della Sezione sono:

- a) l'assemblea;
- b) il Segretario;
- c) la Direzione.

Art. 36

(Competenze dell'Assemblea sezionale)

L'assemblea è l'organo deliberante della Sezione ed

ha il compito di:

- a) eleggere il Segretario di Sezione;
- b) eleggere la Direzione sezionale;
- c) concorrere all'elezione degli organi del Partito;
- d) approvare la relazione annuale del Segretario di Sezione e del Segretario amministrativo e le linee programmatiche sulle attività sezionali;
- e) discutere su argomenti di carattere politico, nonché su quelli di carattere amministrativo di interesse della comunità locale e sui problemi organizzativi della Sezione;
- f) formulare proposte al Comitato circoscrizionale, al Comitato comunale e al Comitato provinciale sui programmi e sugli orientamenti per le elezioni amministrative.

Art. 37

(Competenze del Segretario sezionale)

Il Segretario:

- a) rappresenta la Sezione e ne promuove ed indirizza l'attività;
- b) convoca e presiede l'assemblea sezionale, salvo che nei casi previsti dal regolamento;
- c) convoca e presiede la Direzione;
- d) istituisce e coordina settori e gruppi di lavoro in relazione alle concrete esigenze di presenza politico - amministrativa del Partito nella società;
- e) nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari e i responsabili dei settori, scegliendoli anche al di fuori di essa.

Art. 38

(Competenze della Direzione sezionale)

La Direzione sezionale:

- a) approva annualmente, su proposta del Segretario e sulla base delle linee programmatiche deliberate dall'assemblea, il piano di lavoro della Sezione, nell'ambito dei deliberati congressuali e degli indirizzi dettati dalla Direzione Nazionale e dagli altri organi di Partito;
- b) elegge tra i propri componenti, aventi voto deliberativo, il Segretario amministrativo, con le modalità previste dal regolamento;
- c) può indicare, con voto dei propri componenti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana.

Art.39

(Sezione unica nella circoscrizione o nel comune)

Qualora in una circoscrizione o in un comune esista una sola Sezione, questa assume i compiti del Comitato circoscrizionale o comunale.

In tal caso la Direzione sezionale assolve le competenze del Comitato circoscrizionale o del Comitato comunale ed ai suoi lavori partecipano i componenti di diritto del Comitato circoscrizionale o del Comitato comunale.

Art.40

(Raccordo tra le sezioni d'ambiente)

Le sezioni d'ambiente sono raggruppate in comparti determinati secondo i distinti interessi e settori di intervento, in modo da favorire una organica azione di coordinamento della progettualità e della linea politica.

CAPO VI – **Gli organi circoscrizionali del Partito**

Art. 41

(Organi circoscrizionali del Partito)

Sono organi circoscrizionali del Partito:

- a) il Segretario circoscrizionale;
- b) il Comitato circoscrizionale;
- c) la Direzione circoscrizionale.

Art. 42

(Costituzione, composizione ed elezione del Comitato)

Nelle circoscrizioni ove operino più sezioni si costituisce il Comitato circoscrizionale.

Il Segretario, il Comitato e due terzi dei componenti la commissione elettorale

circoscrizionale sono eletti secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

Per l'elezione e per il funzionamento dei comitati circoscrizionali si applicano le norme in vigore per i comitati comunali.

Ai lavori del Comitato circoscrizionale partecipano con voto deliberativo i delegati dei movimenti, e con voto consultivo i segretari delle sezioni e i consiglieri circoscrizionali.

Il Comitato circoscrizionale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza- degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana.

Art. 43

(Competenze del Segretario circoscrizionale)

Il Segretario circoscrizionale ha la rappresentanza politica del Partito nella circoscrizione ed è responsabile dell'esecuzione dei deliberati del Comitato e della Direzione circoscrizionale.

Il Segretario inoltre:

- a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione;
- b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari ed i responsabili dei settori, scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
- c) coordina, di intesa con il Segretario del Comitato comunale, le attività di interesse comune delle sezioni;
- d) cura i rapporti con i componenti il gruppo consiliare circoscrizionale e promuove riunioni congiunte di questi con il Comitato e la Direzione circoscrizionali per trattare questioni di comune interesse;
- e) promuove la partecipazione popolare alla gestione della circoscrizione.

Art.44

(Competenze del Comitato circoscrizionale)

Il Comitato circoscrizionale attua nella circoscrizione la linea politica ed amministrativa del Comitato comunale ed è l'organo di sintesi delle istanze e dei problemi della circoscrizione.

Esso:

- a) elegge la Direzione circoscrizionale e il Segretario amministrativo circoscrizionale;
- b) approva le relazioni annuali del Segretario circoscrizionale e del Segretario amministrativo;
- c) approva, sulla base degli indirizzi e dei programmi del Comitato comunale, le linee programmatiche di interesse comune delle sezioni della circoscrizione ed esprime gli indirizzi politico - amministrativi in ordine ai problemi di interesse circoscrizionale;
- d) delibera sulle questioni politico - amministrative che ad esso vengono sottoposte dalla Direzione e dai componenti del Comitato

circostrizionale o dagli organi comunali e provinciali del Partito;

e) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la circostrizionale;

f) formula proposte al Comitato comunale e al Comitato provinciale sul programma e gli orientamenti per le elezioni amministrative;

g) nomina 1/3 dei componenti della commissione elettorale;

h) predispone la lista e le candidature al Consiglio circostrizionale;

i) approva il programma per le elezioni circostrizionali.

Il Comitato circostrizionale è convocato, in sessione ordinaria, ogni due mesi.

Art. 45

(Composizione e competenze della Direzione circostrizionale)

La Direzione circostrizionale è formata dal Segretario circostrizionale, dai componenti eletti dal Comitato circostrizionale, dal Segretario amministrativo, e dai delegati dei movimenti.

Fanno inoltre parte della Direzione, con voto consultivo, il Presidente della circostrizionale, se iscritto al Partito, ed il Capo gruppo consiliare.

La Direzione circostrizionale:

a) delibera, nel rispetto dei deliberati del Comitato circostrizionale, sulle questioni ad esso sottoposte dagli organi superiori e dalle direzioni sezionali;

b) concorda con il gruppo consiliare circostrizionale le modalità per l'attuazione degli indirizzi fissati dal Comitato circostrizionale;

c) indirizza l'azione dei consiglieri

circostrizionali.

CAPO VII – **Gli organi comunali del Partito**

Art. 46

(Organi comunali del Partito)

Sono organi comunali del Partito:

- a)* il Segretario comunale;
- b)* il Comitato comunale;
- c)* la Direzione comunale.

Art. 47

(Costituzione, composizione ed elezione del Comitato)

Nei comuni in cui operano più sezioni deve essere costituito il Comitato comunale.

Il Comitato comunale è formato dal Segretario comunale e dai componenti eletti direttamente, su liste comunali, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

Fanno parte, inoltre, del Comitato comunale con voto deliberativo i delegati dei movimenti, e le donne elette nella misura del 15% secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, e con voto consultivo:

- a)* i consiglieri nazionali, se iscritti in una Sezione del comune, i segretari dei comitati circostrizionali ed i segretari delle sezioni del comune;
- b)* i Parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali e comunali, se iscritti in una Sezione del comune.

Il Comitato comunale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana.

Art. 48

(Competenze del Segretario comunale)

Il Segretario comunale ha la rappresentanza politica del Partito nel comune. Egli promuove, indirizza e coordina l'attività delle sezioni e degli organi del Partito nel comune, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:

- a)* convoca e presiede il Comitato e la Direzione ed è responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;
- b)* nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari e i responsabili dei settori scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
- c)* promuove, d'intesa con i segretari di Sezione, assemblee sezionali per la trattazione di temi politici e amministrativi e concorda ogni altra iniziativa riguardante la formazione dei soci;
- d)* cura i rapporti con il gruppo consiliare comunale e promuove riunioni congiunte di questi con il Comitato e con le direzioni comunali per la trattazione di questioni di comune interesse;
- e)* convoca almeno due volte l'anno l'assemblea dei quadri dirigenti politici e amministrativi del comune;
- f)* cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici del comune.

Art.49

(Competenze del Comitato comunale)

Il Comitato comunale svolge azione di sintesi politica e di indirizzo delle attività dei gruppi consiliari comunali ed attua nel comune la linea politica ed amministrativa del Partito.

Il Comitato comunale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a

maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore ad un terzo dei componenti aventi voto deliberativo.

Il Comitato comunale in oltre:

- a)* approva le relazioni annuali del Segretario comunale e del Segretario amministrativo, il rendiconto finanziario dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l'attività del Partito nel comune ed il preventivo di spesa del Comitato;
- b)* delibera sulle questioni politiche ed amministrative che ad esso vengono sottoposte dalle sezioni, dai comitati circoscrizionali, dalla Direzione comunale e dagli organi provinciali del Partito;
- c)* indica l'orientamento del Partito e indirizza l'attività dei gruppi e dei rappresentanti dc negli enti pubblici a carattere comunale;
- d)* delibera sui programmi dell'amministrazione comunale, sulla base dell'indirizzo politico generale del Partito;
- e)* approva le liste e le candidature ai consigli circoscrizionali;
- f)* formula proposte al Comitato provinciale sul programma e sugli orientamenti per le elezioni amministrative provinciali e per le elezioni regionali;
- g)* formula proposte ai comitati istituzionali locali ed al Comitato regionale per le materie di loro competenza che interessano il comune;
- h)* nomina i revisori dei conti di cui all'art. 132;
- i)* predispone la lista e le candidature al Consiglio comunale;

j) approva il programma per le elezioni comunali.

Il Comitato comunale è convocato in sessione ordinaria ogni due mesi.

Art.50

(Composizione e competenze della Direzione comunale)

La Direzione comunale è formata dal Segretario comunale, dai componenti eletti, dal Segretario amministrativo e dai delegati dei movimenti.

Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, il Segretario provinciale, il Sindaco e il Capo gruppo consiliare comunale.

La Direzione comunale:

a) approva su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dal Comitato, i programmi di attività del Partito nel comune, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione Nazionale e degli altri organi del Partito;

b) istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica ed amministrativa del Partito nel comune, in modo da accrescere la capacità di proposta del Partito e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile;

c) delibera la costituzione, divisione, fusione, soppressione e l'ampliamento delle sezioni nell'ambito del comune, da sottoporre a ratifica del Comitato provinciale;

d) delibera sulle questioni ad esso sottoposte dagli organi superiori, dalle direzioni circoscrizionali e sezionali;

e) indirizza l'azione dei consiglieri comunali;

f) verifica l'attuazione da parte dei gruppi e dei rappresentanti dc negli enti pubblici a carattere comunale degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato comunale.

Art. 51

(Comitati comunali dei centri con oltre 100.000 e 300.000 abitanti)

I comitati comunali dei centri urbani con popolazione superiore a 100.000 abitanti, oltre ai compiti di cui all'art.49:

a) deliberano o procedono a ratifica delle deliberazioni relative alla costituzione, divisione, fusione, soppressione ed ampliamento delle sezioni;

b) procedono, per gravi e documentate ragioni, allo scioglimento di organi sezionali ed alla nomina di commissari;

c) istituiscono gli uffici di segreteria degli eletti, a disposizione dei consiglieri comunali e circoscrizionali al fine di assicurare il costante collegamento tra gli eletti, gli organi periferici, i soci del Partito e gli elettori.

Contro le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) e contro la negata costituzione di sezioni è ammesso ricorso alla commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza.

I comitati comunali dei centri urbani con popolazione superiore a 300.000 abitanti hanno, in materia di tesseramento, le stesse competenze dei comitati provinciali e devono costituire la commissione comunale per il controllo del tesseramento secondo le norme di cui all'articolo 10.

Art. 52

(Iniziative per le aree metropolitane)

La Direzione Nazionale, d'intesa con i comitati regionali interessa stabilisce le aree metropolitane nelle quali adottare modelli organizzativi idonei ad attivare forme di coordinamento tra i comitati comunali gravitanti nella medesima area metropolitana.

Il coordinamento sarà promosso dagli organi regionali.

La Direzione nazionale, d'intesa con i comitati regionali e provinciali interessati, definisce gli indirizzi politico - programmatici per lo sviluppo della presenza e dell'iniziativa del Partito nei grandi centri urbani.

CAPO VIII – I Comitati istituzionali locali

Art. 53

(Definizioni, competenze e struttura)

I Comitati istituzionali locali promuovono e coordinano l'azione del Partito in relazione alle esigenze di presenza politico – amministrativa e delle funzioni istituzionali ai seguenti livelli:

- a) la comunità montana;
- b) il comprensorio;
- c) l'unità sanitaria locale;
- d) il distretto scolastico.

La scelta di riferimento per il Comitato istituzionale locale, le sue strutture, il suo funzionamento e le modalità di elezione dei suoi organi sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Comitato regionale di intesa con i comitati provinciali, in conformità al regolamento - quadro nazionale.

CAPO IX – Gli organi provinciali del Partito

Art. 54

(Organi provinciali del Partito)

Sono organi provinciali del Partito:

- a) il Congresso provinciale;
- b) il Segretario provinciale;
- c) il Comitato provinciale;
- d) la Direzione provinciale.

Art. 55

(Il Congresso provinciale: composizione, competenze e periodicità)

Il Congresso provinciale è l'assemblea dei delegati eletti. I delegati sono eletti da tutti i soci nelle sezioni della provincia e dai consiglieri provinciali e comunali su liste concorrenti presentate per circoscrizioni elettorali o gruppi di circoscrizioni elettorali contigue, ognuno dei quali deve includere un territorio comprendente almeno il quindici per cento della popolazione dell'intera provincia.

Nelle regioni nelle quali siano previsti collegi plurinominali i comitati provinciali possono suddividere i collegi stessi secondo i criteri fissati dal comma precedente. Le decisioni di cui ai precedenti comma debbono essere adottate dal Comitato provinciale a maggioranza del sessanta per cento dei componenti.

Un apposito regolamento stabilirà modalità e termini per la celebrazione del congresso provinciale.

Al Congresso provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti del Comitato provinciale e gli esponenti di associazioni e formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della Democrazia Cristiana.

Il Congresso è ordinario e straordinario. Il Congresso provinciale ordinario, autorizzato dal Consiglio nazionale, si riunisce ogni tre anni:

- a) per discutere le relazioni del Comitato

provinciale ed i temi del Congresso;

b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica provinciale del Partito in armonia con l'indirizzo politico determinato dal Congresso nazionale;

c) per eleggere il Segretario e il Comitato provinciale;

d) d) per eleggere i due terzi dei componenti la commissione elettorale provinciale.

Il Congresso provinciale straordinario si riunisce, con specifico ordine del giorno, per delibera della Direzione nazionale la quale deve decidere sulla convocazione quando ne faccia richiesta un numero di assemblee sezionali che rappresentino almeno un terzo dei voti conseguiti dal Partito nella provincia, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Comitato provinciale e sia stata deliberata a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 56

(Competenze del Segretario provinciale)

Il Segretario provinciale ha la rappresentanza politica del Partito nella provincia.

Egli promuove e indirizza l'attività degli organi del Partito ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organizzazione nella provincia sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statuari.

In particolare:

a) convoca e presiede il Comitato, la Direzione e la Giunta esecutiva ed è responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;

b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari e i dirigenti dei vari uffici, scegliendoli anche al di fuori del Comitato;

c) cura i rapporti con la società civile e con gli

organismi politici, sociali ed economici provinciali;

d) presiede le commissioni provinciali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato provinciale di informazione sindacale.

Art. 57

(Composizione del Comitato provinciale)

Il Comitato provinciale è formato dal Segretario provinciale, dai componenti eletti dal Congresso provinciale, dai delegati dei movimenti e dalle donne elette nella misura del 15% secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

Fanno parte, inoltre, del Comitato provinciale con voto consultivo:

a) i consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della provincia;

b) i componenti della Giunta esecutiva;

c) i segretari dei comitati istituzionali locali;

d) il Segretario comunale del capoluogo;

e) i Senatori eletti nella provincia, i Deputati eletti nella Circostrizione, i Parlamentari europei e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una Sezione della provincia;

f) i consiglieri regionali eletti nella provincia;

g) i consiglieri provinciali;

h) il Sindaco del capoluogo.

Il Comitato provinciale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana.

Art. 58

(Competenze del Comitato provinciale)

Il Comitato provinciale attua nella provincia la linea politica del Partito.

Il Comitato provinciale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a sette e non superiore ad $\frac{1}{4}$ dei componenti aventi voto deliberativo.

Il Comitato provinciale, inoltre:

- a) approva le relazioni annuali del Segretario provinciale e del Segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l'attività del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato;
- b) indica l'orientamento del Partito e indirizza l'attività dei gruppi consiliari e dei rappresentanti dc negli enti pubblici provinciali;
- c) formula proposte agli organi regionali e nazionali;
- d) approva il programma per le elezioni provinciali;
- e) formula proposte al Comitato regionale sul programma e gli orientamenti per le elezioni regionali;
- f) ratifica le deliberazioni relative alla costituzione, divisione, fusione, soppressione ed ampliamento delle sezioni;
- g) procede per gravi e documentate ragioni allo scioglimento di organi locali e alla nomina di commissari;
- h) nomina i revisori dei conti di cui all'art.

131;

- i)* approva la lista e le candidature al Consiglio provinciale;
 - j)* approva le liste e le candidature ai consigli comunali;
 - k)* predispone la lista e le candidature al Consiglio regionale;
 - l)* propone le candidature al Parlamento.
- Il Comitato provinciale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi.

Art. 59

(Composizione e competenze della Direzione provinciale)

La Direzione provinciale è formata dal Segretario provinciale, dai componenti eletti dal Comitato provinciale, dal Segretario amministrativo e dai delegati dei movimenti.

Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglieri nazionali iscritti in una sezione della provincia, il Segretario comunale del capoluogo, i Parlamentari europei e nazionali iscritti in una sezione della provincia e i consiglieri regionali della provincia.

La Direzione provinciale:

- a)* approva, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi del Comitato provinciale, il programma di attività del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli altri organi del Partito;
- b)* istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del Partito nella provincia, in modo da accrescere la capacità di proposta del Partito e stabilire più

intense forme di rapporto con i livelli

corrispondenti della società civile organizzata;

c) verifica l'attuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti dc negli enti pubblici provinciali o intercomunali degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato provinciale;

d) formula proposte per la formazione e l'aggiornamento politico;

e) ordina inchieste ed ispezioni;

f) predispone la lista e le candidature al Consiglio provinciale;

g) istituisce gli uffici di segreteria degli eletti a disposizione dei Parlamentari europei, dei Senatori della provincia, dei Deputati della circoscrizione, dei consiglieri regionali e provinciali al fine di assicurare il costante collegamento fra gli eletti, gli organi periferici, i soci del Partito e gli elettori

La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato provinciale.

Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del Comitato provinciale e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro trenta giorni dal Comitato provinciale stesso.

La Direzione, ove adotti i provvedimenti di cui alla lettera g) dell .art. 58, deve sottoporli, a pena di nullità, all'approvazione del Comitato provinciale, entro quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 60

(Composizione e competenze della Giunta esecutiva provinciale)

La Giunta esecutiva provinciale è l'organo di coordinamento organizzativo delle attività del Partito nella provincia.

Essa è composta dal Segretario, dal Segretario amministrativo, dai vice segretari e dai dirigenti dei dipartimenti.

Art. 61

(Commissioni provinciali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro e comitato di informazione sindacale)

Presso ogni Comitato provinciale sono costituite:

- la commissione provinciale per i problemi della cultura;
- la commissione provinciale per i problemi della produzione;
- la commissione provinciale per i problemi del lavoro;
- il comitato provinciale di informazione sindacale.

Ciascuno dei suddetti organismi è formato da non più di 30 membri designati dal Segretario provinciale, scelti tra:

- a) persone con esperienza nei campi della cultura, della produzione e del lavoro, anche non iscritte al Partito;
- b) rappresentanti di sezioni d'ambiente interessate;
- c) membri del comitato provinciale.

Ciascuna commissione esprime una giunta di iniziativa, formata da non più di 11 membri, con criteri corrispondenti a quelli indicati nel secondo comma, presieduta dal Segretario provinciale o da un suo delegato.

I membri delle giunte di iniziativa sono indicati dal Segretario provinciale sentite le rispettive commissioni.

Per iniziativa di ogni commissione, con criteri

analoghi a quelli indicati nel secondo comma, possono essere costituiti gruppi di lavoro per settori culturali, sociali ed economici, per problemi specifici, settori produttivi, aziende e gruppi di aziende. Tali gruppi sono presieduti dal Segretario provinciale o da un suo delegato. In ogni organismo deve essere garantita la rappresentatività di tutto il Partito.

Gli organismi di cui al primo comma sono presieduti dal Segretario provinciale, il quale non può delegarne la responsabilità, e devono riunirsi almeno quattro volte all'anno.

Il Segretario provinciale deve presentare nel mese di dicembre al Comitato provinciale, che lo esamina ed approva, il programma dell'anno successivo per gli organismi di cui al primo comma e riferire sull'attività svolta nell'anno che si conclude.

CAPO X – Gli organi regionali del Partito

Art. 62

(Organi regionali del Partito)

Sono organi regionali del Partito:

- a)* il Congresso regionale;
- b)* il Segretario regionale;
- c)* il Comitato regionale;
- d)* la Direzione regionale.

Art. 63

(Il Congresso regionale: composizione, competenze e periodicità)

Il Congresso regionale è l'assemblea plenaria dei delegati eletti.

I delegati sono eletti da tutti i soci nelle sezioni della regione e dai consiglieri regionali, provinciali e comunali di ogni provincia su liste provinciale concorrenti.

Al Congresso regionale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti del Comitato regionale e gli esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della Democrazia Cristiana.

Un apposito regolamento stabilirà modalità e termini per la celebrazione del congresso regionale.

Il Congresso è ordinario e straordinario.

Il Congresso regionale ordinario autorizzato dal Consiglio nazionale, si riunisce ogni tre anni:

- a) per discutere le relazioni del Comitato regionale ed i temi del Congresso;
- b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica regionale del Partito in armonia con l'indirizzo politico determinato dal congresso nazionale;
- c) per eleggere il Segretario e il Comitato regionale;
- d) per eleggere i due terzi dei componenti la commissione elettorale regionale.

Il Congresso regionale straordinario si riunisce, con specifico ordine del giorno, per delibera della Direzione nazionale la quale deve decidere sulla convocazione, quando ne faccia richiesta un numero di comitati provinciali che rappresentino almeno un terzo dei voti conseguiti dal Partito nella regione, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Comitato regionale e sia stata deliberata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 64

(Competenze del Segretario regionale)

Il Segretario regionale ha la rappresentanza politica del Partito nella regione.

Egli promuove ed in dirizza l'attività degli organi del Partito ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statuari.

In particolare:

- a)* convoca e presiede il Comitato, la Direzione e la Giunta esecutiva ed è responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;
- b)* nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari e dirigenti dei vari uffici scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
- c)* effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali;
- d)* svolge azione di propulsione, di indirizzo e di coordinamento in materia di formazione e di propaganda, in collegamento con i dipartimenti nazionali interessati;
- e)* cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali;
- f)* presiede le commissioni regionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato regionale di informazione sindacale.

Art. 65

(Composizione del Comitato regionale)

Il Comitato regionale è formato dal Segretario regionale, dai componenti eletti dal congresso regionale, dai delegati dei movimenti e dalle donne elette nella misura del 15% secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

Fanno parte, inoltre, del Comitato regionale, con voto consultivo:

- a)* i consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della regione;
- b)* i componenti della Giunta esecutiva;

- c) i segretari provinciali;
- d) i Parlamentari europei e nazionali eletti nella regione e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una Sezione della regione;
- e) i consiglieri regionali.

Il Comitato regionale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana.

Art.66

(Competenze del Comitato regionale)

Il Comitato regionale attua nella regione la linea politica del Partito, può esercitare potestà regolamentari in materia di organizzazione e di assetto degli organi periferici ed in materia organizzativa del tesseramento, sulla base dei principi ed entro i limiti fissati dallo Statuto che, in queste materie, assume la configurazione di uno Statuto quadro, fatta salva, comunque, la compatibilità con i regolamenti generali del Partito.

Il Comitato regionale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a sette e non superiore ad 1/4 dei componenti aventi voto deliberativo.

Il Comitato regionale inoltre:

- a) approva le relazioni annuali del Segretario regionale e del Segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l'attività del Partito nella

- regione, nel rispetto dei deliberati congressuali degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato;
- b)* indica l'orientamento del Partito ed indirizza l'attività del gruppo consiliare regionale e dei rappresentanti d.c. negli ambienti pubblici regionali;
- c)* formula proposte agli organi nazionali del Partito;
- d)* approva il programma per le elezioni regionali;
- e)* formula proposte al Consiglio nazionale sul programma e gli orientamenti per le elezioni politiche ed europee;
- f)* indirizza ed orienta l'azione dei comitati provinciali al fine di garantire la necessaria coerenza con la politica regionale del Partito;
- g)* stabilisce norme regolamentari ed introduce modelli organizzativi autonomi, nell'ambito dei principi generali fissati dal presente Statuto, per corrispondere a particolari ed obiettive esigenze della realtà territoriale e sociale regionale;
- h)* sulla base dei deliberati della Direzione nazionale ed in coerenza con quanto stabilito all'art. 52, definisce iniziative straordinarie per le sue aree metropolitane ed i grandi centri urbani;
- i)* approva i regolamenti che disciplinano le strutture, il funzionamento e le modalità di elezione dei comitati istituzionali locali e ne orienta l'azione al fine di assicurare l'unità dell'indirizzo politico regionale, relativo alle rispettive istituzioni locali;
- j)* convoca conferenze programmatiche regionali;

- k) nomina i revisori dei conti di cui all'art. 132;
- l) approva le candidature al Consiglio regionale;
- m) sulla base delle disposizioni e dei regolamenti vigenti e salvo il rispetto dei criteri generali preventivamente determinati dal Consiglio Nazionale o dalla Direzione Nazionale, designa i candidati alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica e al Parlamento europeo;
- n) definisce l'indirizzo politico-programmatico per la gestione delle Unità Sanitarie Locali e delle comunità montane;
- o) promuove attività di formazione politica;
- p) coordina le iniziative promozionali e di propaganda di interesse locale e regionale su specifiche tematiche;
- q) promuove o autorizza, se richiesto da altro organo del partito, l'eventuale svolgimento di elezioni primarie per la scelta dei candidati, sulla base dei regolamenti vigenti.

Il Comitato regionale deve riunirsi entro venti giorni dalla conclusione del Congresso regionale, entro trenta giorni dalla soluzione di crisi della Giunta regionale e, comunque, almeno ogni due mesi.

Art.67

(Composizione e competenze della Direzione regionale)

La Direzione regionale è formata dal Segretario regionale, dai componenti eletti dal Comitato regionale, dal Segretario amministrativo e dai delegati dei movimenti.

Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglieri nazionali iscritti in una

Sezione della regione, i segretari provinciali, i Parlamentari europei e nazionali, iscritti in una Sezione della regione, il Presidente della Giunta regionale ed il Capo gruppo consiliare regionale.

La Direzione regionale:

- a) approva, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi del Comitato regionale, il programma di attività del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli altri organi del Partito;
- b) istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica ed amministrativa del Partito nella regione, in modo da accrescere la capacità di proposta del Partito e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile organizzata;
- c) verifica l'attuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti dc negli enti pubblici a carattere regionale o interprovinciale degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato regionale;
- d) stabilisce l'indirizzo del Partito per la soluzione della crisi della Giunta regionale;
- e) vigila sulla coerenza dell'indirizzo politico del gruppo consiliare rispetto all'indirizzo politico del Congresso regionale e sull'attività dei consiglieri regionali, riferendo periodicamente alle direzioni provinciali;
- f) attua le deliberazioni del Comitato regionale in ordine al coordinamento delle attività dei comitati provinciali e propone lo scioglimento degli stessi alla Direzione nazionale;
- g) svolge ogni altro compito ad essa affidato dalla Direzione nazionale.

La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato regionale. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del Comitato regionale e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro trenta giorni dal Comitato regionale stesso.

Art. 68

(Competenze e composizione della Giunta esecutiva regionale)

La Giunta esecutiva regionale è l'organo di coordinamento organizzativo delle attività regionali del Partito.

Essa è composta dal Segretario, dal Segretario amministrativo, dai vice-segretari e dai dirigenti dei dipartimenti.

Art. 69

(Commissioni regionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro e comitato di informazione sindacale)

Presso ogni Comitato regionale sono costituite:

- la commissione regionale per i problemi della cultura;
- la commissione regionale per i problemi della produzione;
- la commissione regionale per i problemi del lavoro;
- il comitato regionale di informazione sindacale.

Ciascuno dei suddetti organismi è formato da non più di 30 membri, designati dal Segretario regionale scelti tra:

- a) persone con esperienza nei campi della cultura, della produzione e del lavoro, anche non iscritte al Partito;
- b) rappresentanti di sezioni di ambiente

interessati;

c) membri del Comitato regionale.

Ciascuna commissione esprime una giunta di iniziativa, formata da non più di 11 membri con criteri corrispondenti a quelli indicati nel secondo comma, presieduta dal Segretario regionale o da un suo delegato.

I membri delle giunte di iniziativa sono indicati dal Segretario regionale sentite le rispettive commissioni.

Per iniziativa di ogni commissione, con criteri analoghi a quelli indicati nel secondo comma, possono essere costituiti gruppi di lavoro per settori culturali, sociali ed economici, per problemi specifici, settori produttivi, aziende e gruppi di aziende. Tali gruppi sono presieduti dal Segretario regionale o da un suo delegato.

In ogni organismo deve essere garantita la rappresentatività di tutto il Partito.

Gli organismi di cui al primo comma sono presieduti dal Segretario regionale, il quale non può delegarne la responsabilità, e devono riunirsi almeno quattro volte all'anno.

Il Segretario regionale deve presentare nel mese di dicembre al Comitato regionale, che lo esamina ed approva, il programma dell'anno successivo per gli organismi di cui al primo comma e riferire sull'attività svolta nell'anno che si conclude.

CAPO XI – Gli organi nazionali del Partito

Art. 70

(Organi nazionali del Partito)

Sono organi nazionali del Partito:

- a) il Congresso nazionale;
- b) il Segretario Politico;
- c) il Consiglio nazionale;

d) la Direzione nazionale;

e) l'Ufficio politico.

SEZIONE I – Il Congresso nazionale

Art. 71

(Il congresso nazionale: composizione, competenze e periodicità)

Il Congresso nazionale è l'assemblea dei delegati eletti dai congressi regionali, dei Parlamentari e dei delegati eletti dai comitati nazionali del Partito all'estero.

Al congresso nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i consiglieri nazionali, i segretari provinciali e gli esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della Democrazia Cristiana.

Il Congresso è ordinario e straordinario.

Il Congresso nazionale ordinario si riunisce ogni tre anni, nella data, nel luogo e con l'ordine del giorno fissati dal Consiglio nazionale, il quale ne approva il regolamento per:

a) discutere la relazione del Segretario

Politico ed i temi del Congresso;

b) proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica del Partito;

c) eleggere il Segretario Politico ed il Consiglio nazionale;

d) eleggere i $\frac{2}{3}$ dei componenti la commissione elettorale nazionale.

Il Congresso nazionale straordinario si riunisce per delibera del Consiglio nazionale, con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei suoi componenti.

Il Congresso nazionale straordinario si riunisce altresì quando ne faccia richiesta un numero di comitati regionali che rappresentino almeno $\frac{1}{3}$ dei voti conseguiti dal Partito nell'intero territorio

nazionale.

Nei casi previsti nei due comma precedenti il Consiglio nazionale delibera la data, il luogo, l'ordine del giorno ed il regolamento.

Art.72

(Delegati al Congresso nazionale)

Il numero massimo dei candidati che ogni lista può comprendere per la elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale è determinato dividendo per 15.000 la rappresentanza Congressuale della regione, secondo quanto previsto dall'art. 19.

Il numero massimo dei candidati che ogni lista può comprendere per la elezione dei delegati provinciali al precongresso regionale è determinato dividendo per 5.000 la rappresentanza Congressuale provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 19.

Per le regioni dove la Democrazia Cristiana ha ottenuto un numero di voti inferiori a 500.000 il numero dei voti riportati dal Partito si divide per 2.500.

Per la Valle d'Aosta ed il Trentino Alto-Adige il numero dei voti riportati dal Partito si divide per 250.

Art. 73

(Elezione dei delegati provinciali al pre-congresso regionale per l'elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale)

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, alla vigilia del Congresso, stabilirà sulla base di quanto sancito dai precedenti artt. 17, 18, 19, 20, 70, 71 e 72 le modalità e i termini di elezione dei delegati e di svolgimento del Congresso Nazionale.

SEZIONE II – Il Segretario Politico

Art. 74

(Competenze)

Il Segretario Politico ha la rappresentanza politica del Partito, attua la linea politica determinata dal Congresso secondo le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Direzione, dirige e coordina le attività del Partito.

Il Segretario Politico, in particolare:

- a) convoca e presiede la Direzione, l'Ufficio politico e la Giunta esecutiva nazionale;
- b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari e i dirigenti dei Dipartimenti, scegliendo questi ultimi anche al di fuori di essa;
- c) esprime ai gruppi parlamentari l'indirizzo politico del Partito;
- d) guida le delegazioni incaricate di intervenire per la formazione dei governi;
- e) presiede le commissioni nazionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato nazionale di informazione sindacale.

Art. 75

(Impedimento, dimissioni e decadenza del Segretario Politico)

In caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza del Segretario Politico, il Consiglio nazionale è convocato allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto e a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ degli aventi diritto al voto, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle successive.

Il candidato che alla terza votazione ottenga la maggioranza semplice è eletto Segretario con il compito di convocare il Congresso del Partito da

celebrarsi entro sei mesi.

Le votazioni per l'elezione del Segretario Politico devono svolgersi nel corso della medesima sessione del Consiglio nazionale.

Art. 76

(Tutela dell'interesse generale del Partito)

Il Segretario Politico viene assistito da un collegio composto da personalità di alto profilo morale e di sicuro prestigio che viene costituito, su sua proposta, con il compito di rilevare fatti e situazioni che ledano la dignità del Partito, la sua immagine e la sua credibilità e di proporre i conseguenti provvedimenti cautelativi e gli eventuali deferimenti al Collegio dei Probiviri.

SEZIONE III – **Il Consiglio Nazionale**

Art. 77

(Elezioni)

I delegati regionali al Congresso nazionale esprimono i voti attribuiti a ciascuno di essi dai pre-congressi regionali.

I Parlamentari, iscritti al Partito, esprimono 1/10 dei voti conseguiti dal Partito nell'intero territorio nazionale.

I delegati dei comitati nazionali del Partito all'estero esprimono i voti attribuiti a ciascuno di essi dai congressi locali, secondo quanto disposto dall'apposito regolamento.

I delegati regionali, i Parlamentari e i delegati dei comitati nazionali del Partito all'estero eleggono il Consiglio nazionale, su liste concorrenti contenenti non più di 80 candidati non Parlamentari, con voto palese e riparto proporzionale dei seggi. Possono essere espressi voti di preferenza, secondo quanto previsto dal regolamento.

Risultano eletti, all'interno delle liste, i candidati

che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze, la graduatoria è determinata dall'anzianità di iscrizione al Partito I consiglieri nazionali eletti tra i non Parlamentari, qualora divengano Parlamentari, decadono da consiglieri nazionali.

